Comune di Pisa

CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

ANNO 2020

L'Amministrazione Comunale, le OO.SS. e

- Richiamato il Contratto integrativo normativo anno 2018;
- Considerato che nel corso dell'anno 2019 l'Amministrazione Comunale è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che in data 02/08/2019, è pervenuta la Relazione sulla verifica stessa dalla quale in particolare si evinceva, tra l'altro, un'osservazione sull'evoluzione storica del fondo.
  A seguito delle controdeduzioni ai rilievi inviate dall'ente, in data 08/06/2020 è pervenuta la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 83491 con la quale è stato confermato il rilevo di cui sopra.
- Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 156 del 17/09/2020 ha dato le direttive per la stipula del contratto decentrato integrativo d' Ente per il personale dirigente anno 2020
- Visto il parere dei revisori dei conti n 23 del 15/12/2020 ;
- Vista la delibera di giunta n. 263 del 17/12/2020 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo personale dirigente anno 2020

In data 21/12/2020 sottoscrivono il contratto decentrato integrativo 2020 del personale dirigente.

Per la parte pubblica sottoscrive la intesa 2020:

il Presidente

Segretario Generale: Dr. Marco Mordacci _____

Il Dirigente

Alla Direzione Personale : Dr. Alessandro Balducci _____

Per la parte sindacale sottoscrivono la intesa 2020

CGIL: Miro Berretta _____

Susanna Caponi _____

CISL FPS: _____

UIL FPL: _____

DIREL : Stefania Cantisani _____

[redacted] CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE

ANNO 2020

ART. 1
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono quelle di cui all'allegato 1.
Viene confermato l'importo di adeguamento delle disponibilità del fondo relativa alla rimodulazione delle funzioni dirigenziali conseguente alla riorganizzazione dell'ente.
Ai sensi dell'art. 23, c. 2, dl D.lgs. 75/17, che di seguito si riporta:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile

Pertanto l'ammontare del fondo 2020 è così determinato:

FONDO 2020	741.779,39
riduzione RIA CONSOLIDATA	2.769,65
rid. CONSOLIDATA (art.9, c. 2 bis, L. 122/2010)	55.023,86
fondo 2020	683.985,88
limite fondo 2016	712.814,00
FONDO 2020 da certificare	683.985,88

Art. 2
Utilizzo delle risorse

1. Le parti concordano di distribuire le risorse del fondo per la posizione e per il risultato come segue:
   - **Retribuzione di posizione**: 75%
   - **Retribuzione di risultato**: 25%

2. Le parti prendono atto che le risorse saranno destinate alle varie posizioni dirigenziali, come definite dagli atti dell'ente, secondo la relativa pesatura, confermando gli importi previsti dalla Delibera di G.C. n. 8 del 31/01/2017, come segue:

Livelli	Importo posizione
1° fascia	€ 36.800,00
2° fascia	€ 31.400,00
3° fascia	€ 28.300,00

Art. 3
Incentivazioni specifiche

Gli emolumenti destinati a dirigenti che svolgono funzioni in materie nelle quali normative particolari prevedono incentivazioni specifiche cumulabili con la retribuzione dirigenziale non possono superare la percentuale prevista dalla legge della retribuzione annua lorda (tabellare + indennità di posizione).
La restante parte va ad integrare il fondo per la retribuzione di risultato da devolversi a favore di tutti i dirigenti.
Per ogni dirigente occorre procedere ad un'armonizzazione della retribuzione di risultato (A) con le incentivazioni di cui sopra (B), in base alla seguente formula:

- *nel caso B < = A la retribuzione di risultato spettante è A*
- *nel caso A < B < = 2A la retribuzione di risultato spettante è 2A - B*
- *nel caso B > 2A la retribuzione di risultato spettante non potrà essere inferiore al 10% della retribuzione di posizione.*

In ogni caso l'indennità di risultato non potrà essere ridotta al di sotto della soglia del 10% della retribuzione di posizione, in analogia al principio di cui all'orientamento applicativo ARAN n. 1895 del 13/1/2017 per le posizioni organizzative.

Allegato 1

FONDO RETRIBUZIONE E POSIZIONE E RISULTATO ANNO **2020**

fondo posizione e risultato ANNO 1998		441.511,00
art. 26, comma 1, lett.b)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L.447/97	
art. 26, comma 1, let. c)	Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs 29/93	0,00
art. 26, comma 1, let.d)	Incremento contattuale 1,25% (art. 26, comma 1 lett.d) CCNL 23/12/99	20.767,00
art. 26, comma 1, let. e)	Risorse finalizzate all'incentivazione	
art. 26, comma 1, let. f)	Somme connesse al trattamento incentivante dei dirigenti trasferiti a seguito di processi di decentramento e delega di funzioni	0,00
art. 26, comma 1, let.g)	Retribuzione di anzianità (ria) e maturato economico dei dirigenti	70.771,41
art. 26, comma 1, let.i)	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32 dei CCNL 1/04/99	0,00
art.1, comma 6 CCNL 12/2/2002	Posti stabilmente soppressi (n.12 farmacisti)	40.283,64
art.26 comma 2 ccnl **1998**/1999	Incremento contrattuale sino ad un importo massimo dell'1,2% nel caso in cui sussista la relativa capacità di spesa	19.936,00
Incremento art.23 CCNL 2002/2003 comma 1 (calcolato al 1.1.2002 con n.34 dirigenti)		17.680,00
Incremento art. 23 CCNL 2002/2003 comma 3		30.187,00
Incremento art. 4 comma 1 CCNL 2004/2005		25.168,00
Incremento art. 4 comma 4 CCNL 2004/2005		13.776,41
Incremento art.16 comma 3 CCNL 2006/2007 (22/2/2010)		10.524,80
Incremento art.5 comma 1 CCNL 2008/2009 (03/08/2010)		13.442,00

TOTALE	**704.047,26**

Incremento art.16 comma 4 CCNL 2006/2007 (22/2/2010) solo risultato	26.307,72
Incremento art.5 comma 4 CCNL 2008/2009 (03/08/2010)	11.424,41

art.26 comma 3 CCNL 1998/1999			Incrementi facoltativi legati a processi riorganizzativi	0
FONDO 2020 TEORICO				**741.779,39**

Fondo 2020 teorico	844.562,66
Riduzione CONSOLIDATA	2.769,65
Riduzione CONSOLIDATA (art.9, c. 2 bis, L. 122/2010)	55.023,86
Fondo 2020	683.985,88
Limite fondo 2016	712.814,00
Riduzione per rispetto limite fondo 2016	0
FONDO 2020	683.985,88
Risorse variabili NON soggette al limite	
Compensi professionali Avvocatura	0
TOTALE FONDO 2020	**683.985,88**

Premesso che, ai sensi del verbale del MEF prot 52835 dell' /8/6/2020, è previsto un recupero di euro 109.000 per ciascuno degli anni 2014- 2015- 2016 -2017, per un totale di 436.000 euro;
Considerato che la determinazione della somma da recuperare deve essere effettuata tenendo conto dei risparmi del fondo derivanti dell'attribuzione degli incarichi ad interim per gli anni 2015- 2016- 2017-2018 - 2019 ammontanti ad euro: 436.000 euro meno € 205.832,09 = 230.167,91 Euro, corrispondenti ad un recupero di 57.541,98 euro per 4 annualità con una riduzione da effettuarsi sui fondi 2020-2021-2022 e 2023;
Visto l'art.40, comma 3 quinquies, del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 75/2017 ai sensi del quale " *In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni,"* cosicché il recupero sul fondo può essere dilazionato per un numero di anni pari agli anni in cui si è verificato dello sforamento;
Qualora da ulteriori calcoli e riscontri con il MEF risultasse che ai fini del suddetto recupero si possa tener conto solo dell'incremento effettivo di ogni anno escludendo la parte "tagliata" per effetto del superamento del limite del fondo 2016 come risulta dalle tabelle seguenti, in tale ultimo caso il fondo non sarà oggetto di alcun recupero, in quanto le somme in parte non sono state utilizzate a causa del taglio derivante dal limite 2016 ed in parte sono state risparmiate a seguito degli incarichi ad interim che hanno prodotto risparmi nelle indennità di posizione come evidenziato nelle tabelle sottostanti.

Anni interessati dal rilievo MEF	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	Totale
importo incremento art. 26 comma 3	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	**€ 436.000,00**
riduzione operata per non superare il "limite" indicato dalla normativa	55.023,86	55.023,86	69.371,74	69.371,74	**€ 248.791,20**
incremento effettivo	**53.976,14**	**53.976,14**	**39.628,26**	**39.628,26**	**€ 187.208,80**

Anni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Economie da attribuzione di interim		56.304,50	43,894,25	12.308,33	71.833,47	21.491,54	**€ 205.832,09**

Nota a verbale

Qualora fosse necessario operare la riduzione di cui al paragrafo precedente, il fondo garantisce comunque l'invarianza della retribuzione di posizione e risultato attualmente in godimento per le direzioni previste nell'attuale struttura